CAMERA DEI DEPUTATI N. 62

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, VALENSISE, MENNITTI, SOSPIRI, TATARELLA, RUBINACCI, RAUTI, ABBATANGELO

Presentata il 12 luglio 1983

Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo delle imprese e la diversificazione dei compiti nelle loro strutture hanno portato alla ribalta del processo produttivo una nuova categoria di dipendenti che, da un lato, si distingue dai dirigenti amministrativi e tecnici e, dall'altro, dagli impiegati e dagli operai.

Si tratta di quei prestatori di lavoro subordinato che, nell'ambito dell'impresa, svolgono attività di coordinamento su uomini e mezzi, sotto la propria responsabilità, oppure mansioni con elevato grado di professionalità e spesso, localmente, rappresentano l'imprenditore.

Questo personale dipendente, correntemente, viene indicato come « i quadri » dell'impresa, e si può dire che costituisca la categoria degli ufficiali inferiori di una azienda. Quasi certamente, nelle strutture produttive del nostro paese ascendono ad un paio di milioni di unità, vere colonne portanti della produttività.

Sino agli inizi del 1981, questo personale, in genere, era inquadrato nella categoria « primo » e « primo super » dei contratti di lavoro, e sono stati i lavoratori del commercio che per primi hanno rivendicato – e giustamente – una loro individualità chiedendo, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, una propria autonomia, costituendo anche un proprio sindacato; quello dei quadri delle aziende commerciali, ausiliarie e dei servizi. Questa iniziativa ha trovato immediato riscontro nel settore industriale, con la costituzione del sindacato nazionale dei quadri dell'industria, in ciò allineandosi a quanto già realizzato nelle rispettive categorie di diversi paesi della Comunità europea.

Si tratta quindi di una realtà sindacale che trova le sue ragioni di essere nella

stessa struttura delle imprese e che il legislatore non deve più ignorare.

In effetti, nella legislazione vigente – articolo 2095 del codice civile – i quadri intermedi non sono in alcun modo considerati, in quanto nelle categorie dei prestatori di lavoro vengono previsti solo i dirigenti amministrativi o tecnici, gli impiegati e gli operai. Riconoscendo ora la esistenza dei « quadri intermedi » è necessario modificare l'articolo 2095 introducendo nella norma questa quarta categoria, secondo quanto da noi proposto nell'articolo 2 della presente proposta di legge.

Abbiamo, però, nel contempo, ritenuto necessario sia per doverosa completezza sia per una immediata comprensione della modifica proposta, dare anche una definizione dei quadri intermedi, ed abbiamo elaborato l'articolo 1. Secondo questo articolo, i « quadri intermedi » in primo luogo dovrebbero essere costituiti da quei lavoratori dipendenti che da un lato non espletano funzioni dirigenziali, ma che, contemporaneamente si diversificano dagli impiegati e dagli operai. In secondo luogo questo personale deve, continuamente, nei limiti dell'incarico affidato, e con autonomia decisionale svolgere o mansioni di responsabilità in rappresentanza del proprio datore di lavoro oppure di sopraintendenza o di coordinamento o anche di carattere tecnico ed amministrativo con rilevante caratterizzazione professionale. Naturalmente una singola mansione è già di per se stessa sufficiente alla classificazione. Ma ben può essere abbinata ad una o più delle altre.

Infine, con l'articolo 3 abbiamo dettato una norma che si pone quasi a corollario delle precedenti e cioè che in sede sindacale le categorie dei « quadri intermedi » devono avere una propria autonomia in quanto costituiscono una ben delimitata e diversificata categoria di lavoratori subordinati con i propri problemi, con le proprie rivendicazioni.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I « quadri intermedi », in genere, sono costituiti dai dipendenti che, non espletando funzioni dirigenziali, pur tuttavia si diversificano dalle categorie degli impiegati e degli operai. Essi svolgono continuativamente, con autonomia decisionale, nei limiti dell'incarico loro affidato, mansioni di responsabilità in rappresentanza del datore di lavoro oppure, o anche, di sopraintendenza e/o di coordinamento oppure, o anche, di carattere tecnico e/o amministrativo di rilevante caratterizzazione professionale.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, quadri intermedi, impiegati ed operai ».

ART. 3.

I contratti collettivi di lavoro debbono tener conto delle diverse caratterizzazioni funzionali di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 2 della presente legge.